

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 82-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIORGI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ENZO MARIO NINO LOMBARDI

per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 117, 479 del codice penale; agli articoli 110, 117, 323 del codice penale; all'articolo 323 del codice penale; agli articoli 110 e 323 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio; abuso d'ufficio; abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 20 gennaio 1993

Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 22 dicembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell'Aquila, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Lombardi per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 117, 479 del codice penale; agli articoli 110, 117, 323 del codice penale; all'articolo 323 del codice penale; agli articoli 110 e 323 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio; abuso d'ufficio; abuso d'ufficio).

In data 20 gennaio 1992, il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 25 gennaio 1993 e deferita alla Giunta il 9 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 24 e 31 marzo 1993.

Il senatore Lombardi è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 24 marzo 1993, nel corso della quale ha altresì presentato ulteriore documentazione.

Il procedimento trae origine dalla delibera della Giunta comunale aquilana dell'8 giugno 1990, in cui sarebbe stato dato atto falsamente che la stessa Giunta municipale nella seduta del 16 aprile 1986 aveva esaminato le proposte di sistemazione delle aree di via Strinella, ritenendo di accettare una permuta, mentre invece in quella riunione la Giunta aveva soltanto deciso di documentare la pratica con motivato parere legale. Inoltre, oltre al reato di falsità ideologica viene contestato l'abuso di ufficio, in relazione a 3 fattispecie: la delibera di Giunta dell'8 giugno 1990 (con la quale si accettava la proposta dell'impresa Proseri-

ni); la autorizzazione amministrativa del 28 giugno 1990; nonché il parere favorevole espresso il 3 giugno 1986, prospettando la falsa esistenza di positive determinazioni degli uffici della avvocatura comunale e della ripartizione urbanistica.

A seguito della documentazione e degli elementi forniti dal senatore Lombardi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, la vicenda alla base del procedimento si presenta come estremamente complessa e confusa.

Infatti, non sono affatto chiari la natura degli atti comunali del 1986, all'origine della contestazione del reato di falsità ideologica; la finalizzazione della permuta *de qua* tra il Comune e la società interessata; l'effettivo beneficio (di notevole entità, secondo quanto dichiarato dal senatore Lombardi) tratto dal Comune dalla autorizzazione amministrativa contestata.

A ciò aggiungasi che è stato contestato in primo luogo il reato di falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, che è di tipo squisitamente formale, e quindi restringe gli stessi ambiti di discrezionalità accusatoria del magistrato inquirente; nonché l'anomalo ed incerto atteggiamento del CO.RE.CO., il quale in un secondo tempo - dopo l'approvazione degli atti deliberativi - ha chiesto chiarimenti al Comune sulle deliberazioni stesse, già adottate due anni prima.

Pertanto l'intera fattispecie necessita dei dovuti chiarimenti ed approfondimenti in sede giudiziaria, per cui sembrano sussistere le condizioni affinché il procedimento prosegua.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

GIORGI, *relatore*